



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000519 del 16 settembre 2011, come da ultimo modificata dal D.M. 301 del 23 dicembre 2015, per l'esercizio della Raffineria di Augusta della società ESSO ITALIANA S.r.l. sita nei comuni di Augusta e Melilli (SR).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;



**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTA** l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2011-0000519 del 16 settembre 2011, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società ESSO ITALIANA S.r.l. (nel seguito indicata come il Gestore), per l'esercizio della Raffineria di Augusta sita nei comuni di Augusta e Melilli;

**VISTA** l'istanza presentata con nota mail PEC del 17 dicembre 2014, acquisita agli atti della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) il 9 gennaio 2015 con prot. n. DVA-2015-00547, con la quale il Gestore ha chiesto l'aggiornamento ai sensi dell'art. 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, per l'adeguamento dei valori limite di emissione;

**VISTO** il Decreto del Ministro n. 250 del 25 novembre 2015 relativo al riesame dell'AIA di cui al decreto DVA-DEC-2011-0000519 del 16 settembre 2011, limitatamente alle emissioni in atmosfera;

**VISTO** il Decreto del Ministro n. 301 del 23 dicembre 2015, con il quale è stata accolta parzialmente l'istanza del Gestore del 17/12/2014 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2403 del 09/12/2015, allegato al citato decreto 301/2015;

**VISTO** in particolare il paragrafo "Conclusioni" di pag. 11 del citato parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2403 del 09/12/2015, che specificatamente prevede che "il Gestore dovrà osservare i seguenti limiti di emissione per ciascuno dei Grandi Impianti di Combustione (GIC) di Raffineria a partire dal 01/01/2016, fino al provvedimento di riesame dell'AIA a seguito dell'emanazione del documento di BAT Conclusions e comunque non oltre il 31/12/2016";

**VISTA** la nota prot. n. 10218 del 15 aprile 2016, con la quale la DVA ha comunicato che con il decreto prot. 137/DVA dell'8 aprile 2016 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell'AIA del 16 settembre 2011, da ultimo modificata con DM n. 301 del 23 dicembre 2015, chiedendo



contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all'adeguamento alle pertinenti "Conclusioni sulle BAT" relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell'Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (ID 84/1061);

**VISTA** la nota prot. 14391 del 27 maggio 2016, con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota dell'11 maggio 2016 (acquisita al prot. DVA n. 12823 del 11 maggio 2016), per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell'AIA di cui all'ID 84/1061;

**VISTA** la nota dell'11 luglio 2016 (acquisita al prot. DVA n. 18266 del 12 luglio 2016), con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell'AIA (ID 84/1061);

**VISTA** la nota prot. CIPPC 1573/2016 del 21 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso un parere istruttorio conclusivo finalizzato ad allineare la durata della previsione di cui al paragrafo "Conclusioni" di pagina 11 del parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2403 del 09/12/2015, alla conclusione del citato procedimento di riesame di cui all'ID 84/1061;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 24 novembre 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. trasmesso con nota prot. 28691 del 25 novembre 2016;

**RILEVATO** che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare la proposta di piano di monitoraggio e controllo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, cui sarà data notizia dell'emanazione del presente decreto, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**FATTO SALVO** il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di Priolo, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

**VISTA** la nota DVA prot. 28899 del 29 novembre 2016, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;


## DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-0000519 del 16 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.M. 301 del 23 dicembre 2015, per l'esercizio della Raffineria di Augusta sita nei comuni di Augusta e Melilli della società ESSO ITALIANA S.r.l., identificata dal codice fiscale 00473410587, con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 – 00148 Roma, ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. CIPPC 1573/2016 del 21 ottobre 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale.

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luigi Gatti  






*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzionale Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0025800 DVA del 24/10/2016

CIPPC 1573/2016

del 21/10/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo del procedimento in capo a ESSO  
ITALIANA S.r.l. – Raffineria di Augusta (SR) – ID 84/1061 – Modifica al DM 301 del  
23 dicembre 2015

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo relativo alla proroga dei tempi di cui al DM in oggetto.

All. c.s.



Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
ESSO ITALIANA srl  
RAFFINERIA DI AUGUSTA**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
relativo alla modifica del  
DM n. 301 del 23 dicembre 2015**

Gestore	ESSO ITALIANA srl
Località	RAFFINERIA di Augusta
Gruppo Istruttore	Mauro Rotatori – referente
	Marcello Iocca
	Stefano Castiglione
	Alberto Pacifico
	Mario Parlavecchio – Regione Sicilia
	Domenico Morello – Provincia Siracusa
	Maria Concetta Di Pietro – Comune Augusta
	Davide D'Orazio - Comune di Melilli



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ESSO ITALIANA srl**  
**RAFFINERIA DI AUGUSTA**

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 1336/2016 del 08/09/2016, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Società ESO Italiana srl –Raffineria di Augusta (SR), sito nel Comune di Augusta (SR), al Gruppo Istruttore così costituito:
  - Dott. Mauro Rotatori (Referente)
  - Dott. Marcello Iocca
  - Cons. Stefano Castiglione
  - Ing. Alberto Pacifico
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
  - Ing. Mario Parlavecchio – Regione Sicilia,
  - Ing. Domenico Morello - Provincia di Siracusa,
  - Avv Maria Concetta Di Pietro – Comune di Augusta,
  - Geom. Davide D'Orazio – Comune di Melilli,
- Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ESO Italiana srl - Raffineria di Augusta - sita nel Comune di Augusta (SR) con Decreto prot. DVA-DEC-2011-0000519 del 03.10.2011;
- Vista la nota prot. DVA-2015-002988 del 03/02/2015 e successive note, con cui la DVA ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA (ID 84/858) finalizzato alla valutazione dell'istanza del Gestore del 17.12.2014, acquisita dal MATTM con prot. n. DVA-2015-0000547 del 09.01.2015, per la richiesta di modifica dell'AIA relativamente ai valori limite di emissione applicabili alle unità di Raffineria aventi potenza termica superiore a 50 MW, ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- Visto il Decreto del Ministro n. 301 del 23 dicembre 2015, con il quale è stata accolta l'istanza del Gestore del 17/12/2014 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC 00-2015-2403 del 9/12/2015;



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
ESSO ITALIANA srl  
RAFFINERIA DI AUGUSTA**

- Visto, in particolare, la prescrizione del sopra citato parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, il quale specificatamente prevede che: *“Il Gestore dovrà osservare, infatti, i seguenti limiti di emissione per ciascuno dei Grandi Impianti di Combustione (GIC) di Raffineria a partire dal 01/01/2016, fino al provvedimento di riesame dell’AIA a seguito dell’emanazione del documento di BAT Conclusions e comunque non oltre il 31/12/2016”*;
- Vista la nota prot. n. 10218 del 15/4/2016, con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 137/DVA dell’8 aprile 2016 è stato disposto l’avvio del procedimento con ID 84/1061 inerente il riesame complessivo del decreto AIA n 519 del 16/09/2011, da ultimo modificata con DM n. 301 del 23 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all’adeguamento alle pertinenti “conclusioni sulle BAT” relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell’Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014;
- Vista la nota prot. 14391 del 27/05/2016 con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota 11/5/2016, per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell’AIA di cui all’ID 84/1061;
- Vista la nota del gestore del 11/07/2016 (acquisita al prot. DVA n. 18836 del 18/07/2016), con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell’AIA (ID 84/1061);
- Vista la nota del gestore del 11/07/2016 (acquisita al prot. DVA n. 18836 del 18/07/2016), con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell’AIA (ID 84/1061);
- Vista la nota del Comune di Augusta prot.n. 53544 del 27/09/2016 e acquisita con prot. CIPPC n.1431/2016 del 28/09/2016
- Considerato che, essendo intervenuto, con decreto prot. 137/DVA del 8 aprile 2016, l’avvio del procedimento di riesame per l’adeguamento alle BAT Conclusions (ID 84/1061), si ritiene opportuno allineare la durata della prescrizione del citato parere istruttorio, reso con nota ID 84 – ESO Italiana S.r.l. – Raffineria di Augusta (SR)





**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
ESSO ITALIANA srl  
RAFFINERIA DI AUGUSTA**

prot. n. CIPPC 00\_2015-2403 del 9/12/2015, alla conclusione del citato procedimento di riesame di cui all'ID 84/1061;

- Visto il verbale della riunione del GI del 12/10/2016 prot.n CIPPC 1477/2016 del 13/10/2016.

**il Gruppo Istruttore**

ritiene, fermo restando il parere del Sindaco di Augusta, che il testo della prescrizione del parere istruttorio prot. n. CIPPC 00\_2015-2403 del 9/12/2015, approvato con il DM n. 301 del 23 dicembre 2015, *“Il Gestore dovrà osservare, infatti, i seguenti limiti di emissione per ciascuno dei Grandi Impianti di Combustione (GIC) di Raffineria a partire dal 01/01/2016, fino al provvedimento di riesame dell'AIA a seguito dell'emanazione del documento di BAT Conclusions e comunque non oltre il 31/12/2016”* debba essere sostituito da quanto segue, *“Il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, nelle more della conclusione del procedimento di riesame (ID 84/1061) avviato con decreto prot. 137/DVA del 8 aprile 2016 per l'adeguamento alle pertinenti BAT Conclusions, dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nella seguente tabella:”*.

mentre rimane invariata la tabella relativa ai valori limite dei punti di emissione E19-20-21, E23-24, E34, E35, E39, E40, E41, E42 43, ed E47 di cui alla prescrizione.